

RELAZIONE TECNICA

Il Capo I introduce misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

L'articolo 1(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi), in ragione della sua natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis, reca misure di natura ordinamentale, le quali pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che ai rapporti economici intercorrenti tra le società di calcio professionistiche, regolati, dal punto di vista finanziario, mediante il meccanismo della cosiddetta stanza di compensazione gestita dalle leghe di competenza, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto d del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le relative modalità di attuazione da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione, estendendo l'ambito di applicazione delle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è suscettibile di determinare effetti finanziari positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non quantificati .

L'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione".

In merito al costo del personale, il *comma 8* prevede un costo di euro **364.621,29** per l'anno 2024 (da agosto) e di euro **1.986.768,41** annui a decorrere dall'anno 2025, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti.

In particolare, si rappresenta che, per il personale di prestito, l'indennità di Presidenza è stata valorizzata al 70% in considerazione del fatto che, laddove detto personale provenga dal comparto Funzioni centrali ex ministeri allo stesso andrà riconosciuta, con oneri a carico della Commissione, solo la differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quella di Presidenza.

Il comma 6 prevede che il Presidente e i componenti diversi da quelli di diritto siano collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, secondo l'ordinamento di appartenenza, se dipendenti pubblici. A tal fine si dispone che, all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Dal predetto collocamento fuori ruolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Commissione sport	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE T OF ALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri agosto - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025	
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	138.500,60	332.401,44	
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE T OF ALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri agosto-dic 2024
A) prestito	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.515,38	32.956,65	1.245,76	1.976,90	36.179,31	15	226.120,69
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A-B)*5,78%	RETRIBUZIONE T OF ALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri a regime dal 2025
A) ruolo	29.538,98	2.461,58	7.682,04	39.682,60	15.230,18	54.912,78	17.713,38	72.626,16	2.745,27	4.356,47	79.727,90	15	1.195.918,50
A) prestito	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.515,38	32.956,65	1.245,76	1.976,90	36.179,31	5	180.896,55
B) prestito	-		4.399,66	4.399,66	1.688,59	6.088,25	25.515,38	31.603,63	1.194,62	1.895,74	34.695,99	8	277.551,92
												totale	1.654.366,97
costo personale anno 2024	364.621,29												
costo personale anno 2025	1.986.768,41												



A tale costo va sommato quello degli Organi, relativi alle indennità del Presidente, dei quattro componenti non di diritto, e del Segretario generale, quantificate complessivamente in euro **519.035,55** per l'anno 2024 (da giugno) e in euro **889.774,09** annui a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, il compenso per il Segretario generale è stato parametrato a quello di un capo dipartimento della PCM come da tabella seguente:

Commissione sport	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 39,28% (22,70% su retribuzione rivalutata)	Retribuzione percepita totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) ¹ (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giugno - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025
Segretario Generale (costo parametrato a un Capo Dipartimento PCM)	57.892,87	37.593,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75	309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,55	339.774,09

Vanno altresì considerati i costi relativi agli altri oneri di funzionamento, valutati in base a una stima comparativa rispetto ad altri organi assimilabili per dimensioni e funzioni, e riparametrati sulla base delle specifiche e ridotte esigenze dell'introdotta Commissione che, per l'anno 2024 (da giugno) sono quantificati in euro **616.343,16**, e, a decorrere dall'anno 2025, in euro **590.977,23** annui come segue.

Tipologia di spesa	Onere Annuo € 590.977,23
• Servizi ausiliari	€ 61.681,26
• Servizi itc e tlc	€ 370.000,00
• Costi di rappresentanza, organizzazione	€ 8.018,56
• Utenze e canoni di locazione	€ 70.045,53
• Manutenzione ordinaria	€ 11.231,88
• Altri servizi	€ 70.000,00

Per l'anno 2024 sono, infine, considerati i costi per eventuali incarichi ad esperti nel numero massimo di 5 e nel limite di spesa complessivo di **200.000** euro, ipotizzando un compenso medio per singolo incarico di euro 40.000 annuo al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

I costi complessivi - pari ad euro **1.700.000** per il 2024 e ad euro **3.467.519,73** - sono riepilogati nella tabella seguente.

RIEPILOGO ONERI	2024	dal 2025
personale	364.621,29	1.986.768,41
funzionamento	616.343,16	590.977,23
organi: Pres, Comp, SG	519.035,55	889.774,09
esperti	200.000,00	
	1.700.000,00	3.467.519,73

Ciò premesso e considerato, agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, pari a 1.700.000 euro per l'anno 2024, il predetto comma 10 dell'introdotta articolo 13-bis, prevede che



si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta norma ha previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente a coprire tali somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento della Commissione a decorrere dall'anno 2025, quantificati, come detto, in euro 3.500.000 annui, il comma 11 dell'introdotta articolo prevede che agli stessi si faccia fronte mediante le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. In particolare, la norma prevede che, per una somma complessivamente pari a 1.900.000,00 euro, si provveda con un contributo annuale da parte delle Federazioni sportive di riferimento delle società sportive professionistiche sottoposte ai controlli, ripartito proporzionalmente alla quota percentuale di contributi pubblici riconosciuti alle stesse Federazioni dall'articolo 1 comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (lettera a). Per la parte residua, pari a euro 1.600.000, è previsto un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, per una soglia massima pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, calcolata sull'ultimo bilancio approvato (lettera b).

Il contributo di cui alla lettera b), in quanto obbligatorio, risulta deducibile dall'imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti. Sotto il profilo finanziario, considerando in un'ottica prudenziale l'importo massimo complessivo del contributo previsto dalla norma, pari a 1.600.000 euro, su base annua, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla deducibilità del contributo medesimo:

	2025	2026	dal 2027
IRES	0	-0,46	-0,26
IRAP	0	-0,13	-0,07
Totale	0	-0,59	-0,33

*milioni di
euro*

Il comma 12 prevede che con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11.

Il comma 13 prevede che agli oneri, in termini di minori entrate, derivanti dal contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, del Fondo per



interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La lettera *b)* infine, interviene sull'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo in commento, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7 dello stesso decreto legislativo 36 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024, disponendone la proroga al **31 dicembre 2024**. Il citato comma 7 dell'articolo 13, reca disposizioni in materia di tutela degli interessi dei tifosi all'interno delle società sportive professionistiche. In particolare, si dispone che le stesse prevedano nei rispettivi atti costitutivi, organi consultivi partecipati da membri eletti dagli abbonati alle stesse società sportive con poteri di partecipazione indiretta all'assetto societario. La disposizione, che non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria e urgente al fine di lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento al cui esame è sottoposto un disegno di legge vertente su analoga materia e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame.

Con riferimento **all'articolo 3 (Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)**, il *comma 1, lettera a)*, in ragione del suo carattere ordinamentale, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

La *lettera b)*, che interviene sul comma 11 del predetto articolo 53, in materia di comunicazione dei compensi, sotto il profilo degli **aspetti finanziari**, in ragione del suo carattere ordinamentale, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Il **comma 2** che interviene sull'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica risolvendosi in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo.

Il **comma 3**, reca disposizioni che intervengono sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e, sotto il profilo degli **aspetti finanziari, sia la lett. a) che la lett. b) non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lett. b)**, in particolare, prevede la possibilità di erogazione di rimborsi forfettari fino all'importo di 400 euro mensili a soggetti volontari, i quali operino nell'ambito di attività e manifestazioni sportive deliberate dalle Federazioni e Associazioni, in luogo della previgente previsione che prevedeva un limite di 150 euro mensili, finalizzato al rimborso di spese autocertificate, ove prestate fuori comune. Considerata la soglia di esenzione fiscale entro il limite di 5.000 annui e il limite massimo di 400 euro mensile, la norma **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, tenuto conto che non risultano scontati effetti per rimborsi forfettari a soggetti volontari; ciò ferma restando la riconducibilità all'ambito del volontariato e la natura non sinallagmatica delle attività prestate. La stessa norma prevede, inoltre, a fini antielusivi, che le somme percepite dal volontario sportivo nell'ambito del dilettantismo, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* e dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (costituendo, pertanto, solo per la parte eccedente, base imponibile al relativo superamento).

Con riferimento **all'articolo 4 (Organizzazione della NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)**, la stima dell'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1** è pari a 7.700.000 di euro annui.

In particolare, la norma prevede che NADO Italia possa avvalersi della Società Sport e Salute per le attività strumentali all'esercizio delle sue funzioni, sulla base di un contratto di servizio.

In relazione al personale, già in avvalimento dalla società e ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, la NADO Italia provvede al solo rimborso del costo.



In merito alle spese di personale previste per la NADO Italia (€ 0,7 milioni nel 2024 e €1,3 milioni a decorrere dal 2025), si osserva che la stima delle spese è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente di Sport e salute S.p.a. attualmente a servizio di NADO Italia. Le stesse ammontano a 1.198.974,00 euro secondo il dettaglio delle qualifiche e dei relativi importi di cui alla seguente tabella:

Dipendente	Liv. E.c.	RAL Annuo	MBO	RGA	Costo del Lavoro
DIPENDENTE 1	C4	41.263,13		41.263,13	61.477,13
DIPENDENTE 2	C2	35.602,02		35.602,02	54.986,64
DIPENDENTE 3	B3	31.447,17		31.447,17	47.558,49
DIPENDENTE 4	DIR	112.109,00	28.027,25	140.136,25	190.959,40
DIPENDENTE 5	C4	41.263,13		41.263,13	61.672,13
DIPENDENTE 6	B3	31.447,17		31.447,17	47.410,29
DIPENDENTE 7	B3	31.447,17		31.447,17	47.126,89
DIPENDENTE 8	C2	35.602,02		35.602,02	52.226,04
DIPENDENTE 9	B4	33.215,56		33.215,56	49.520,95
DIPENDENTE 10	B3	31.903,73		31.903,73	47.363,17
DIPENDENTE 11	B4	33.451,12		33.451,12	48.959,49
DIPENDENTE 12	C1	35.039,12		35.039,12	50.711,59
DIPENDENTE 13	B1	28.617,66		28.617,66	44.226,05
DIPENDENTE 14	B4	33.215,56		33.215,56	50.155,35
DIPENDENTE 15	QS	75.530,20		75.530,20	106.092,35
DIPENDENTE 16	B3	31.447,17		31.447,17	45.648,79
DIPENDENTE 17	B3	31.447,17		31.447,17	46.669,29
DIPENDENTE 18	Distacco da Arma dei Carabinieri				146.206,77
				Totale:	1.198.974,61

Mentre per il 2024 il costo del lavoro, fino al 30 giugno 2024, resta a carico di Sport e salute S.p.a. - quindi il valore del costo del lavoro stimato per NADO Italia nel 2024 tiene conto di metà del costo del personale dipendente di Sport e salute S.p.a. attualmente a servizio della NADO Italia (circa € 600.000) oltre ad adeguamenti degli importi e dell'organico alla nuova pianta organica di NADO Italia - dal 2025 l'intero importo sarà a carico di quest'ultima, che vi provvederà nei limiti delle risorse già stanziato dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento.

A tal fine, il **comma 3** dell'articolo autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e a euro 7.700.000 annui a decorrere dall'anno 2025, secondo la tabella di seguito riportata e riepilogativa del dettaglio della stima dei costi annuali di NADO Italia. L'importo è stato definito in considerazione dei costi storicamente sostenuti da NADO Italia e dell'evoluzione delle attività di controllo Antidoping. Per il rateo di spesa riferito all'anno 2024, la stima è stata effettuata calcolando le varie componenti di costo mantenendo le medesime quote percentuali considerate per l'onere annuo.

Voce	€
Costi di funzionamento (collaborazioni, acquisto beni e servizi, viaggi)	1.120.000 €
Costi controlli Antidoping	5.050.000 €
Costi del personale	1.300.000 €
Affitto sede +Facility Management, utenze ecc.	160.000 €
Servizi gestione personale e payroll, AFC, legale	70.000 €
Totale Costi	7.700.000 €

Per fare fronte ai relativi oneri, il **comma 4** prevede un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

Nello specifico, la lettera a) dispone che per far fronte alla spesa di 4.000.000 di euro prevista per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,



con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che presenta le necessarie disponibilità.

La lettera *b*) prevede invece che alla copertura dei 7.700.000 di euro per l'anno 2025 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità.

La lettera *c*), infine, dispone che, a decorrere dall'anno 2026, tale somma sia reperita ai sensi di quanto previsto dal **comma 2, lettera b)** dell'articolo in esame, ovvero a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo. Il predetto comma 2, a tal fine, interviene su tale sistema di finanziamento (o "autofinanziamento"), introdotto dal legislatore con la legge di bilancio 2019 (unitamente ad una ridefinizione delle competenze tra le istituzioni del sistema sportivo), e che assicura al sistema sportivo, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). Tali somme sono destinate al funzionamento del movimento sportivo in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui ai sensi del predetto comma 630. L'intervento in esame introduce il nuovo comma 630-bis alla citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026 tale somma di 410 milioni sia destinata al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, nonché alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui.

Articolo 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport).

Il comma 1, in considerazione della sua natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, essendo riferita ad adempimenti in ambito contabile a esclusivo carico delle società professionistiche di calcio, che vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse.

Per quanto riguarda il comma 2, al fine di far fronte alle difficoltà attuative emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano delle opere, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogramma ivi previsti, al comma 3, lettera a), si modifica il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di attribuire all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. il compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia. Si prevede inoltre che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza rimborsati di spese o altri emolumenti comunque denominati. Trattasi, in particolare dei seguenti interventi:

Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara;

Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;

Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO),

Livigno Snow Park;

Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento;

Livigno Aerials & Moguls.



In relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara", si precisa che l'intervento riguarda la realizzazione di una serie di interventi lungo la pista Stelvio per un generale upgrade delle condizioni di sicurezza e miglioramento delle aree di partenza delle varie discipline. Il progetto, in sintesi, prevede:

- Miglioramento delle zone di partenza di tutte le discipline, con la realizzazione, solo per le partenze discesa libera e slalom, di nuovi manufatti che diventeranno i simboli della pista;
- Sistemazione del tratto finale della pista, con allargamento della stessa, per il nuovo tracciato di slalom speciale, per consentire l'attività combinata slalom–discesa;
- Implementazione degli standard di sicurezza, con l'allargamento localizzato della pista in alcuni punti più significativi della stessa, il riposizionamento delle reti di protezione tipo A e l'installazione di nuove reti di protezione di tipo A;
- Riqualifica del tunnel sciabile di attraversamento della pista in località Fontanalunga per risolvere l'attuale interferenza dello stesso con il tracciato di gara;
- Demolizione della ex torre arrivi, in corrispondenza alla parte bassa della parte bassa della pista;
- Riqualifica dell'impianto di illuminazione esistente, con sostituzione degli esistenti proiettori a joduri con nuovi proiettori a LED e spostamento di alcuni dei pali esistenti in funzione del nuovo layout della pista.

In relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio", si rappresenta che le opere da realizzare riguardano il miglioramento dell'impianto di innevamento esistente per adeguarlo agli standard richiesti dalle federazioni per la preparazione della pista di gara. Nell'intervento è inoltre compreso anche la realizzazione di un nuovo impianto di cablaggio ed un nuovo impianto di cronometraggio.

In relazione al progetto "Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO), si precisa che l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto funiviario per la tratta Bormio-Ciuk. Ad ottobre 2023 è stato sviluppato uno studio di fattibilità condiviso con i comuni di Bormio e Valdisotto con il quale è stata individuata la soluzione tecnica. Si procederà con la elaborazione di un PFTE e con il relativo appalto integrato per realizzare l'opera nel 2025.

Per quanto concerne il progetto "Livigno Snow Park", si evidenzia che l'area oggetto del presente intervento è collocata sul versante orientale della valle di Livigno, nel comprensorio commerciale di Mottolino Fun Mountain, ed andrà ad ospitare le piste per le discipline di snowboard. Il nome della venue Olimpica sarà Livigno Snow Park (LSP). Il progetto prevede la sistemazione del pendio per la collocazione delle 4 piste sede di gara:

- Cross
- Half Pipe
- Slope Style
- Slalom Gigante Parallelo (PGS)

e la realizzazione di un impianto di risalita – tipo seggiovia – a servizio delle sole piste di gara.

Per quanto riguarda il progetto "Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento" l'intervento prevede la realizzazione del Bacino e dell'impianto di innevamento a servizio della Venue Livigno snow Park.

Infine, in relazione al progetto "Livigno Aerials & Moguls", si precisa che lo stesso prevede la realizzazione dei lavori di modellazione delle piste di Aerials & Moguls.

In relazione alle sopra descritte opere di cui all'Allegato A, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziate a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023). Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per i citati interventi è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.



Nella tabella che segue sono i dettagli degli interventi sopra descritti, comprensivi dei relativi CUP, nonché il cronoprogramma delle attività.

Cod	CUP	Nome Venues	IMPORTO INVESTIMENTO	FASE PROGETTUALE	FASE AUTORIZZATIVA	GARA APPALTO	DURATA LAVORI (gg)	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	TEST EVENT
BORMIO										
A29.0	C92H21000070001	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara	10.970.992,00 €	PFTE completato	Completata	Pubblicata 16/05/2024 Termine 15/06/2024	195	30/07/2024	27/11/2024	coppa del mondo novembre 24
A30.0	C98E21000190001	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio	20.275.800,00 €	PFTE Completato In corso validazione per approvazione progetto	CDS Aperta	31/05/2024	166	01/09/2024	14/02/2025	coppa del mondo novembre 24



A24.0	J91B2100 2690001	Nuovo impianto a fune per l'arrocamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).	44.655.000,00 €	deve essere avviato PFTE	da attivare					
A31 (ex A14- 15- 18.1- A18.2)	C15B210 00050001	Livigno Snow Park	14.643.764,40 €	Completa	Completa	Publicata 06/05/ 2024 termine 20/06/ 2024	191	20/07/2024	27/01/2025	mar-25
A32 (ex A18.3 - A18.4 -A23)	C15B210 00060001	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento	21.867.130,99 €	Completa	CDS e VIA complete. Fase autorizzativa completa. Da ottenere solo parere tecnico UTR sul progetto esecutivo prima dell'avvio lavori. Previsto per il 10 giugno)	Publicazione prevista per il 27 maggio	174	27/07/2024	17/01/2025	mar-25



A28	C12H210 00060001	Livigno Aerials & Moguls	4.794.200,00 €	Completa ata	Completa ta	Completa etata	240	15/0 4/20 24	11/12/ 2024	mar-25
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	-----	--------------------	----------------	--------

Il presente decreto-legge, al **Capo II**, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

Il **comma 1** è volto al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A tal fine, la disposizione prevede che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi universitari "TFA sostegno", che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al **31 dicembre 2025**, anche mediante il superamento di percorsi attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Quest'ultimo, in particolare, è un ente di ricerca di diritto pubblico che da anni vanta una consolidata esperienza nella formazione del personale della scuola e avrà il compito di organizzare i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno provvedendovi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5.

I medesimi percorsi potranno rimangono affidati ordinariamente alle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Il **comma 2** individua la platea dei destinatari dei predetti percorsi, ovvero coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Nello specifico, l'intervento è destinato a una platea di docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti e che, ad oggi, ammonta a **71.788**.

Il **comma 3** dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del **Ministro per le disabilità** e del **Ministro** dell'università e della ricerca **nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti e le modalità di erogazione dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei nuovi percorsi, i costi massimi,



l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Al **comma 4** viene previsto che il Ministero, ogni anno, sino al **31 dicembre 2025**, individui il fabbisogno del personale docente specializzato, con le modalità ivi previste. Tale fabbisogno viene individuato per ciascun grado di istruzione sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri di partecipazione ai nuovi percorsi sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento)

Il comma 1, primo periodo, prevede che, in sede di prima applicazione, l'iscrizione ai **percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con la stessi INDIRE e definiti dal comma 3**, è consentita anche a coloro che hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, **un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità** e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione o hanno in essere un contenzioso **giurisdizionale** per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con specifico riferimento alla possibilità di attivazione dei percorsi formativi da parte delle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, si fa presente che tali percorsi, in ogni caso, possono essere attivati dalle università nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È rimessa, peraltro, alle singole università la facoltà di avviare o meno tali percorsi, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei rispettivi bilanci. Pertanto, si conferma che la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 2 precisa che il superamento dei percorsi formativi di cui al comma 1 consente di conseguire un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

In merito alla platea dei destinatari dell'attività di formazione svolta dall'INDIRE e, quindi, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento, si rappresenta che ad oggi il Ministero ha in carico 11.255 richieste relative al sostegno. Conseguentemente, la platea dei destinatari dei percorsi di formazione INDIRE deve essere parametrata a tali 11.255 istanze alle quali andranno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50.



Il comma 2-bis chiarisce che i) la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero, condicio sine qua non per l'accesso ai percorsi previsti dall'articolo 7, non ha alcun effetto né sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lett. e) della Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, non comportando la revoca degli incarichi già conferiti con contratti a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al comma -1 e ii) che per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ivi compreso quello conseguito ai sensi della procedura di cui al presente articolo, e che, in virtù del predetto titolo in attesa di riconoscimento, abbiano ottenuto con riserva una determinata posizione giuridica (immissione in ruolo, inserimento in I fascia GPS, eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato), il conseguimento del titolo di specializzazione a seguito del superamento dei percorsi attivati dall'INDIRE (o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE) - ai quali hanno potuto partecipare previa rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero - è utile ai fini dello scioglimento della riserva e quindi del consolidamento della posizione acquisita proprio sulla base del titolo estero in attesa di verifica.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, **sentito il Ministro per la disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, sono definiti i criteri di **ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1** e i corrispondenti requisiti di qualità, **nonché i contenuti formativi dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione**, e alle distinte tipologie dei titoli, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno ai relativi adempimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come espressamente previsto al **comma 4**.

Articolo 7-bis (Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), prevede il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il comma 1 individua in modo organico e sistematico le funzioni dell'INDIRE, tra le quali sono enucleati alcuni nuovi specifici compiti, in ogni caso riconducibili alla più generale funzione di ricerca e sostegno ai processi di innovazione nelle istituzioni scolastiche, che già connota la mission dell'Istituto.

Tali funzioni, come ridefinite dalla presente disposizione, costituiscono una mera specificazione ed attualizzazione di quelle che sono di fatto in gran parte già svolte dall'Istituto medesimo.



Pertanto, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

- *le funzioni elencate alle lettere da a) a g) (i.e. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico didattica nelle istituzioni scolastiche; formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 esclusivamente con riferimento ai limiti temporali ivi previsti; sviluppo di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; progettazione e sviluppo di specifici strumenti per il miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento; sviluppo di ambienti e servizi di e-learning; ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione) fanno capo alle attività principali attraverso le quali l'INDIRE realizza la propria mission e gli obiettivi previsti dallo Statuto.*

Si precisa che:

- *nell'ambito della funzione tipica dell'INDIRE della “formazione e aggiornamento del personale della scuola” di cui alla lettera b), si specifica il nuovo compito di attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 esclusivamente con riferimento ai limiti temporali ivi previsti;*
- *la funzione di cui alla lettera g), “ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione”, ad oggi individuata dall'articolo 4 del citato DPR n. 80 del 2013, si arricchisce di un nuovo compito di supporto alle istituzioni scolastiche, riguardante la ricerca di nuove metodologie didattiche. In conseguenza di tale precisazione e in un'ottica di riordino delle funzioni dell'INDIRE, il comma 5 dispone l'abrogazione del detto articolo 4;*
- *le lettere h) e i) recano due nuovi e specifici compiti dell'INDIRE, riconducibili alla più generale funzione di ricerca e sostegno ai processi di innovazione nelle istituzioni scolastiche, che connota la mission dell'Istituto: da un lato, il supporto alla realizzazione di processi innovativi per una maggiore efficienza dell'attività amministrativa delle scuole (lettera h); dall'altro (lettera i), il supporto alle istituzioni scolastiche nei processi di innovazione della didattica volti a concretizzare le azioni di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, mediante il sostegno e l'inclusione degli alunni con maggiori fragilità, perché disabili o con gravi divari negli apprendimenti;*
- *a norma della lettera l), l'INDIRE è l'Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), in relazione alle misure di competenza del MIM e in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca per le misure di competenza dello stesso.*

Il programma Erasmus+ è gestito dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri e con l'assistenza di agenzie nazionali dei Paesi partecipanti. In Italia, la gestione operativa delle azioni decentrate del programma è affidata a tre agenzie competenti per ambiti



diversi, con il coordinamento dei Ministeri competenti: in particolare, per l'ambito "Istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione degli adulti", il ruolo di agenzia nazionale Erasmus+ è ricoperto dall'INDIRE. In continuità con le precedenti programmazioni, anche per il periodo 2021-2027, la gestione di Erasmus+ è stata nuovamente conferita all'Istituto in oggetto. Pertanto, in considerazione della reiterata attribuzione del detto ruolo di agenzia nazionale, si è ritenuto di rendere stabile tale riconoscimento, con la previsione normativa della lettera l), che si raccorda con le conseguenti novelle, recate dal comma 6 del presente articolo, alle disposizioni degli articoli 50, comma 1, e 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le quali, con riferimento alle aree funzionali del MIM e del MUR, prevedono attualmente la mera possibilità di attribuzione all'INDIRE di tale ruolo;

- *le funzioni elencate alle lettere m) e n) sono state attribuite all'INDIRE in forza di interventi legislativi di recente adozione: la legge n. 99 del 2022, articoli 13 e 10, comma 7 ("supporto alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy"), e articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotti dal decreto-legge n. 36 del 2022, e successivamente modificati, in particolare, dal decreto-legge n. 19 del 2024 ("supporto, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti");*
- *la lettera o) prevede l'ulteriore funzione di supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema nazionale coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 60 del 2017.*

Allo svolgimento delle proprie funzioni, comprensive dei nuovi compiti, l'INDIRE provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come statuito al secondo periodo del comma 7, nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. A tal riguardo, si precisa che il Piano triennale delle attività 2024-2026 dell'INDIRE - adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 96/202 del 16 ottobre 2023, e approvato dal Ministero dell'istruzione e del merito (prot. n. 56713 del 14 dicembre 2023) – prevede un piano assunzionale, in forza del quale saranno a breve bandite due procedure concorsuali. E, infatti, con delibera del Consiglio di amministrazione del 17 aprile 2024, n. 46, e con delibera d'urgenza del Presidente dell'INDIRE del 10 maggio 2024, n. 3, ratificata in data 29 maggio 2024, il Direttore generale dell'INDIRE è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 20 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Ricercatore (III Livello professionale), e un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Funzionario di amministrazione (V Livello professionale), per i Servizi e Uffici dell'INDIRE. Pertanto, la dotazione organica dell'Istituto - pari, alla data del 1° luglio 2024, a complessive n. 281 unità di personale con contratto a tempo indeterminato – sarà incrementata di ulteriori 25 unità di personale, che concorreranno allo svolgimento dei compiti dell'INDIRE. In ogni caso, per espressa previsione legislativa contenuta nell'articolo 19, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, l'Istituto gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della quale attende allo svolgimento delle proprie funzioni. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Le norme recate ai commi 2, 3 e 4 concernono il commissariamento dell'INDIRE, e prevedono, in particolare, che il compenso del commissario straordinario per la durata dell'incarico sia determinato analogamente al compenso del Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), a norma del quale: “Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.”

Pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori aggravii a carico del bilancio dello Stato, in quanto la determinazione del compenso commissariale avverrà in applicazione del citato articolo 47, comma 7, fermo restando le economie di spesa che deriveranno dalla decadenza degli organi statutari dell'Istituto, fatta eccezione per il collegio dei revisori dei conti.

A ulteriore conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ad oggi, l'atto per la determinazione dei compensi di Indire è il citato Decreto interministeriale 31 ottobre 2002, che all'articolo 1 prevede i seguenti importi:

<i>Presidente/Rappresentante legale</i>	<i>37.660</i>
<i>Consiglieri di amministrazione</i>	<i>7.532</i>
<i>Presidente Collegio Revisori</i>	<i>6.025</i>
<i>Componente effettivo</i>	<i>5.021</i>
<i>Componente supplente</i>	<i>1.197</i>
<i>Componente Comitato tecnico scientifico</i>	<i>3.592</i>

Inoltre, all'art. 2, stabilisce che “La misura del gettone di presenza da corrispondere per la partecipazione alle sedute dei diversi organi è determinata, in modo paritario, in € 103 lordi per ciascuna giornata”.

La presente disposizione prevede che con l'atto di commissariamento decadano tutti gli organi, tranne il collegio dei revisori. Al Commissario è invece riconosciuto un emolumento determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, dunque, parametrato alla stregua del regime



giuridico ed economico previsto per il presidente da tale disposizione di legge. L'onere necessario per compensare il commissario resta, pertanto, equivalente a quello previsto dalla legislazione vigente per il presidente.

Dall'atto del commissariamento viene meno l'esigenza di compensare i due restanti consiglieri di amministrazione e i tre componenti del Comitato tecnico scientifico (al riguardo si rammenta che tale organo è composto da 5 membri, di cui 3 esterni – beneficiari dell'emolumento annuale suindicato – e due interni, non beneficiari di emolumenti aggiuntivi).

Considerato inoltre che la disposizione prevede che il commissariamento possa durare al massimo 4 mesi (90 giorni per la revisione dello statuto e 30 giorni per la nomina dei nuovi componenti), per la durata del commissariamento possono stimarsi economie pari a 8.612,99, così quantificate:

- *5.021 euro per i mancati compensi ai 2 consiglieri di amministrazione ($7.532 / 12 = 627,66$ emolumento mensile pro capite; $627,66 \times 4$ (mesi) = $2510,66 \times 2$ (numero consiglieri decaduti) = 5.021);*
- *3.591 euro per i mancati compensi ai 3 componenti esterni del comitato tecnico scientifico ($3.592 / 12 = 299,33$ emolumento mensile pro capite; $299,33 \times 4$ (mesi) = $1.917,33 \times 3$ (numero consiglieri decaduti) = 3.591.*

A tali economie certe, se ne aggiungono, ulteriori, non quantificabili, connesse alla mancata corresponsione del gettone di presenza, pari a euro 103 lordi, per i medesimi soggetti decaduti.

Parimenti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche le disposizioni, sopra illustrate, di cui ai commi 5 e 6, aventi mera natura ordinamentale.

Articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

Il **comma 1** si limita a modificare il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Si prevede, infatti, che, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato. La conferma, su base volontaria, avviene su richiesta della famiglia previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell'interesse del discente e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni **con disabilità**. Alle stesse condizioni, sempre nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall'O.M. n. 112 del 2022. Da ultimo, la conferma può riguardare anche chi ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dagli elenchi dei non specializzati delle Graduatorie ad esaurimento o delle Graduatorie provinciali per le supplenze. È previsto, inoltre, che la **valutazione del dirigente scolastico effettuata nell'interesse del discente, in merito alla conferma del docente a tempo determinato su posto di sostegno, venga comunicata alla famiglia, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la relazione tra scuola e famiglia a garanzia della continuità didattica.**



La norma, che si riferisce esclusivamente ai docenti a tempo determinato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la continuità didattica è garantita nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione, con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, delle modalità di attuazione delle misure introdotte dal comma 1. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a rendere possibile l'applicazione, già per l'anno scolastico 2025/2026, del meccanismo di conferma dei docenti su posti di sostegno, introdotto dal comma 1, senza dover attendere l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'articolo 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) si limita a riconoscere la validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia della laurea triennale L-19 e della laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019, nonché dei titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019. Pertanto, la disposizione ha natura ordinamentale e non produce effetti finanziari per la finanza pubblica.

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

La norma, che presenta carattere di urgenza, individua le province interessate dall'applicazione in via sperimentale sin dal primo gennaio 2025 delle disposizioni di cui ai Capi II e III del decreto legislativo n. 62 del 2024, di seguito *Decreto legislativo*, e disciplina le iniziative formative che si svolgeranno nelle province stesse.

La norma interviene per disciplinare le fasi delle sperimentazioni, che allo stato il *Decreto legislativo* e in particolare l'articolo 33, commi 3 e 4, rinvia a due separati regolamenti, cui si aggiunge un terzo regolamento ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto.

In ragione dei tempi di approvazione di tali regolamenti e tenuto conto che la formazione in questione deve completarsi entro il 31 dicembre 2024, si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di:

- intervenire con la proposta normativa in esame per determinare quali siano i territori interessati dalla sperimentazione;
- disciplinare, sempre in urgenza, chi debba occuparsi di erogare la formazione ai soggetti impegnati, in tali territori, nell'attuazione del *Decreto legislativo*.

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, l'individuazione per legge dei territori nei quali si dovranno svolgere le due sperimentazioni di cui trattasi ha un impatto sui regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del *Decreto legislativo*. La relativa relazione tecnica prevedeva che le sperimentazioni avrebbero riguardato, ciascuna, sino al 20% della popolazione italiana. Anche l'impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale relazione tecnica, e coperto dal *Decreto legislativo*, in misura corrispondente alla percentuale del 20%.

Si rappresenta, invece, che nei nove territori effettivamente individuati con la proposta normativa di cui trattasi risiede appena il 9,92% della popolazione italiana. Le sperimentazioni previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del *Decreto legislativo* riguarderanno, quindi, una percentuale della popolazione inferiore a quella che si prevedeva fosse interessata.

Ne segue che la scelta di questi specifici nove territori nei quali avviare la sperimentazione non può comportare, in sede di redazione dei regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del *Decreto legislativo*, oneri superiori a quelli stimati dalla Relazione tecnica al medesimo *Decreto*.



<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	228.952	0,39%
Firenze	393.065	0,67%
Forli-Cesena	990.336	1,68%
Frosinone	638.130	1,08%
Perugia	464.988	0,79%
Salerno	1.057.819	1,79%
Sassari	340.642	0,58%
Trieste	473.236	0,80%

Il comma 2 stabilisce a chi spetterà assicurare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, prevedendo che sia il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a curarne l'attuazione e il relativo coordinamento. A tal fine, il Dipartimento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di esperti, non più di 30, **nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità** incaricati a titolo oneroso (eventualmente, anche a titolo gratuito in caso di disponibilità in tal senso dell'incaricato). La disposizione prevede che il relativo contingente sia aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Per i relativi effetti finanziari, inclusi quelli derivanti dall'eventuale proroga di cui al comma 3 secondo periodo, si veda il seguito della relazione.

Il comma 2 prevede che il Dipartimento possa anche affidare a Formez PA, in qualità di società in-house per la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio di formazione a distanza o altri servizi, collegati all'erogazione della formazione.

Il medesimo comma 2, infine, prevede che il Dipartimento possa anche affidare parte delle attività di formazione ad altri soggetti, tramite convenzione, individuati tra i destinatari delle attività formative (ad es., ANCI per i Comuni, ecc.).

Il comma 2-bis prevede il limite di spesa di 3 milioni di euro nel 2024, a titolo di trasferimento corrente (amministrazioni centrali/altri)

Nello stimare la spesa occorrente per l'affidamento a Formez PA si è tenuto conto delle interlocuzioni con tale soggetto, nonché del fatto che Formez curerà l'implementazione della piattaforma informatica a supporto della formazione di cui trattasi, che rimarrà nel patrimonio del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e potrà essere utilizzata anche per la formazione a carattere nazionale da assicurare nell'anno 2025 e che sarà disciplinata col regolamento di cui all'articolo 32 del *Decreto legislativo*. Inoltre, a Formez PA sarà anche affidata la gestione amministrativa ed economica degli esperti – ferma restandone la selezione a cura del Dipartimento – nonché la gestione dei rimborsi spese agli stessi esperti e al personale impegnato nelle attività formative.

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 2, 2-bis	3,00	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	3,00	0	0

Il comma 3 specifica che gli incarichi agli esperti di cui al comma 2, lett. a) hanno termine al 31 dicembre 2024. Si precisa, inoltre, che il regolamento di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo, cui spetterà regolare le analoghe iniziative formative per il 2025, potrà prevedere la proroga degli incarichi in questione, anche rideterminando la misura dei compensi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024.



Il comma 4 dispone che gli esperti saranno remunerati per l'attività svolta.

Ciascuno degli esperti è remunerato in ragione degli obiettivi individuali, dei titoli posseduti, della specifica formazione e dell'esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Si tratta di spese rivolte a soggetti potenzialmente appartenenti a una qualsiasi delle categorie erariali e previdenziali, per cui è prudente valutare un effetto sul saldo dell'indebitamento uguale a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale e previdenziale in sede applicativa.

In più, agli esperti potranno essere rimborsate le spese di missione sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura **massima complessiva**, per l'anno 2024 di 120.000 euro tra tutti. Si tratta di spese alle quali si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Giacché tale articolo prevede effetti fiscali che variano in funzione della effettiva situazione individuale, è più prudente considerare, per la spesa in questione, un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale in sede applicativa.

Il limite di spesa è congruo. Infatti, **supponendo che dei 30 esperti solo 18, due per provincia, saranno incaricati di erogare in presenza la formazione**, che siano necessari circa dieci viaggi per esperto (sessioni formative in presenza più altri viaggi per coordinarsi con gli enti e le amministrazioni coinvolti sul territorio), che ciascun viaggio costi 200 euro andata e ritorno, che siano necessarie due notti ciascuna delle quali costi 100 euro e che il vitto costi 200 euro per viaggio, si giunge ad una stima di $18 \times 10 \times (200 + 200 + 200) = 108.000$ euro.

Ai fini del computo dell'onere, si considera che gli esperti svolgeranno la propria opera nel 2024. Il relativo onere trova copertura ai sensi del comma 7, e ha natura di spese correnti per acquisto di servizi (consulenza/consulenza tecnico-scientifica nonché servizi per trasferte/servizi per trasferte in Italia).

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione degli esperti e dal pagamento dei relativi emolumenti, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma **2-bis**.

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 4 ¹	0,72	0,72	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,72	0,72	0

¹ Prudenzialmente si considera un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare.

Infine, la previsione che agli incarichi degli esperti non si applichi il limite di impegnabilità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già sopra stimate.

Il comma 5 disciplina le attività che il Dipartimento dovrà svolgere, anche avvalendosi degli esperti, di Formez PA e delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2, per realizzare la formazione propedeutica alla sperimentazione di cui trattasi.

Le iniziative formative in questione hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò consente di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7.

Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10% circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come segue, nell'ambito dei destinatari di cui all'Allegato 1:



Destinatari	N. enti	N. discenti per ente	N. destinatari
Servizio sanitario regionale/ASL	n. 1 ASL per provincia	10 operatori 1 dirigente	99 = 9×11
Ambiti territoriali sociali	n. 6 ambiti per provincia in media	2 operatori 1 dirigente	162 = 9×6×3
Collocamento mirato	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della Regione	n. 1 per Regione	2 dirigenti	18 = 9×2
INPS	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore per Ufficio	9
INAIL	n. 1 ufficio territoriale per Regione	1 operatore per Direzione	9
Comuni	n. 7.896 Comuni nel Paese	1 operatore per Comune	790 = 7.896×10%
Docenti referenti per il sostegno	n. 7.981 istituzioni scolastiche autonome (a.s. 2024/2025)	1 docente di sostegno per scuola	798 = 7.981×10%
ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	n. 1 ordine per provincia e professione	1 professionista per ordine	54 = 9×6
Atenei e istituzioni AFAM	n. 1 Ateneo e n. 1 AFAM per provincia	1 dipendente per Ateneo e Afam	18 = 9×2
Associazioni del terzo settore	n. 30 per provincia in media	1 operatore per associazione	270 = 9×30
Organizzazioni sindacali	n. 5 per provincia	1 rappresentante per organizzazione	45 = 9×5
Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	n. 1 per provincia	5	45 = 9×5
	TOTALE		2.326

Quanto alle iniziative formative, occorrerà affrontare le spese per:

- affitto delle sedi formative, allestimento delle stesse, servizi di accoglienza, catering e guardaroberia;
- servizi di regia, streaming e sottotitolazione in tempo reale presso le sedi formative;
- predisposizione tipografica, stampa e diffusione dei materiali formativi;
- rimborso delle eventuali spese di viaggio per i destinatari della formazione (per queste, si veda la relazione al comma 6). Sarà possibile organizzare la formazione in maniera che non siano necessarie, nei fatti, spese di alloggio né (salvo il servizio di catering di cui sopra) di vitto.

Si tratta di spesa corrente sostenuta dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico, come indicato al comma 6, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del *Decreto legislativo*.



Occorrerà formare 2.500 soggetti che fruiranno delle iniziative formative a supporto delle sperimentazioni.

Ciascuno di essi seguirà un corso di formazione della durata di otto giorni, diviso in due distinte sessioni da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, un giorno sarà in presenza e gli altri a distanza (dei quali, uno dedicato alla restituzione), sicché non vi sarà necessità di rimborsare ai discenti alcuna spesa per l'alloggio.

Ipotizzando che la formazione in presenza si svolga presso sale congressi in affitto da 200 posti ciascuna, occorrerà affittarne per 18 giorni complessivi d'utilizzo:

<i>N. destinatari</i>	<i>Gg formazione in presenza</i>	<i>Capienza sale</i>	<i>Giornate formative</i>
2.500	2	200	$2 \times \text{ceil}(2.500/200) = 26$

Per ciascuna delle 26 giornate di formazione occorrerà:

- affittare una sala congressi con servizi di accoglienza, guardarobiera e catering. Si stima una spesa di 8.000 euro più IVA al giorno, di cui 6.000 per il solo catering, sulla base del benchmark di recenti contratti sottoscritti dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- allestire la sala e assicurare servizi di regia audio-video, streaming, interpretariato LIS e sottotitolazione in tempo reale. In questo caso si stima, per la stessa ragione, una spesa di 6.500 euro più IVA al giorno.

<i>Giornate formative</i>	<i>Affitto sala e servizi</i>	<i>Catering</i>	<i>Allestimento sala e regia</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
26	2.000	6.000 ¹	6.500	2.470	441.220

¹ Alla quota relativa al servizio di catering si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%

Tale spesa si verificherà nel 2024, considerato che le iniziative formative a supporto delle sperimentazioni dovranno completarsi prima che inizino a trovare applicazione, nei relativi territori, i Capi II e III del *Decreto legislativo*, quindi entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, occorrerà provvedere alla stampa dei materiali formativi cartacei. Si prevede che il corso debba essere accompagnato dalla fornitura, a ciascuno dei discenti, di un volume da 200 pagine. In questo caso si stima un costo massimo di 20 euro a volume IVA compresa, oltre a 20.000 euro complessivi di servizi di grafica tipografica.

<i>N. volumi per discenti</i>	<i>Altri volumi da distribuire</i>	<i>N. volumi</i>	<i>Costo per volume</i>	<i>Servizio di grafica</i>	<i>TOTALE</i>
2.500	500	3.000	20	20.000	80.000

Inoltre, occorrerà predisporre i materiali formativi video. A tal riguardo, occorrerà un servizio di regia e composizione video, per un corso della durata complessiva di 6 giorni, otto ore al giorno, 48 ore complessive, diviso in più moduli fruibili anche indipendentemente e in tempi diversi. Si stima una spesa di 5.000 euro per ora di video, da sostenere interamente nel 2024:

<i>N. ore video</i>	<i>Costo orario</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
48	5.000	22%	292.800

Quanto alla realizzazione della piattaforma informatica, vi si provvederà nel limite delle risorse di cui al comma 2-bis.

In totale, il comma 5 comporta la seguente nuova spesa, *soggetta al limite di cui al comma 5-bis*, a titolo di spesa corrente per acquisto di servizi (formazione e addestramento/formazione professionale specialistica nonché servizi ristorazione/personale civile):



<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 5	0,82	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,82	0	0

Si rappresenta che anche tale spesa potrà essere effettuata tramite Formez PA, nel caso in cui si decida di acquistare i relativi servizi in house ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il comma 6 dispone che i discenti parteciperanno alla formazione a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese “*di missione*” eventualmente sostenute.

Infatti, al personale impegnato nelle giornate formative in presenza occorrerà rimborsare le spese sostenute per il viaggio sino alla sede formativa. Non occorrerà rimborsare le spese di alloggio poiché le giornate in presenza saranno due non contigue, e nemmeno quelle di vitto perché nelle sedi della formazione in presenza sarà organizzato un servizio di catering. Supponendo, anche prudenzialmente, un costo medio di 200 euro al giorno per discente, tenuto conto che i giorni in presenza saranno due, si stima la seguente spesa da sostenere nel 2024:

<i>N. discenti</i>	<i>N. giorni in presenza</i>	<i>Rimborso per capita e giorno</i>	<i>TOTALE</i>
2.500	2	200	1.000.000

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle richieste di rimborso, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2-**bis**.

In definitiva occorrerà sostenere la relativa spesa, a titolo di spese correnti (rimborso delle spese di viaggio):

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 6	1,0	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	1,0	0	0

Anche tale somma potrà essere affidata a Formez PA, nel caso in cui si decida da acquistare in house ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 il servizio amministrativo di gestione ed erogazione dei rimborsi.

Il comma 7 reca la copertura dei commi 2-bis, 4, 5-bis e 6, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del *Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62*, ampiamente capiente considerato che è iscritta in bilancio per 20 milioni nel 2024 e 30 milioni nel 2025, sia come saldo netto che come fabbisogno e indebitamento.

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 2- <i>bis</i>	3,00	0	0
co. 4	0,72	0,72	0
co. 5	0,82	0	0
co. 6	1,00	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	5,54	0,72	0

I commi 7-bis e 7-ter prevedono che le disposizioni rimesse dall'articolo 12 del D. lgs. n. 62 del 2024 ad un regolamento siano definite con un decreto non regolamentare del Ministero della



salute, per le patologie individuate dalla norma, limitatamente al 2025 e alle sole nove province ove si svolgerà la sperimentazione di cui all'articolo 33 del menzionato Decreto legislativo.

Rimane fermo che occorrerà adottare il regolamento per disciplinare la materia a regime e su tutto il territorio nazionale, il cui termine di adozione viene postposto. Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7-quater si limita a modificare il criterio di riparto previsto dall'articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo, al fine di chiarire che, nel 2025 quando il medesimo decreto si applicherà solo nelle nove province di cui al comma 1, le risorse disponibili nel Fondo di cui al citato articolo 31 si ripartiranno, comunque, in tutto il territorio nazionale, al fine di finanziare anche i preesistenti progetti di vita individuale. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9-bis (Incremento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto per gli studenti con disabilità) reca disposizioni di natura finanziaria e in materia di contribuzione dello Stato alle spese di competenza delle Regioni e delle Province per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 1 incrementa il “fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”, per cui comporta maggiori spese. Più precisamente, prevede la confluenza sul citato fondo di altre autorizzazioni di spesa e fondi non gravati da obbligazioni giuridiche pregresse e destinati a legislazione vigente alla medesima finalità del sostegno alle persone con disabilità.

Gli effetti finanziari ammontano a (milioni di euro):

art., co.		2024	2025	2026	2027 e ss.
co. 1	> s.c.	14,46	213,46	158,43	108,43

La lettera a) del comma 2 aggiunge alle finalità del “fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità” istituito dall'art. 1, co. 210 e ss., della l. 213/2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche il trasporto scolastico per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di una competenza delle Regioni. La disposizione prevede il finanziamento del relativo livello essenziale di prestazione (LEP), nel senso della copertura della quota del LEP non copribile con risorse proprie delle Regioni, ovvero, nelle more della definizione del LEP, il potenziamento del servizio di trasporto in questione.

Tale approccio, che distingue il criterio di riparto tra prima e dopo la definizione dei LEP, è necessario anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

Si tratta di disposizioni che non possono comportare spese non coperte, giacché in nessun luogo si definisce l'importo minimo da assicurare alla finalità del trasporto:

- **nelle more della definizione dei LEP, si deciderà annualmente quale sia la quota del “fondo unico” da destinare al potenziamento del servizio in questione. Proprio perché si tratta di mero potenziamento, sarà possibile in ogni caso rispettare le disponibilità di bilancio;**
- **dopo la definizione dei LEP sarà impossibile che si determinino obblighi superiori alle somme iscritte in bilancio, poiché la determinazione degli stessi LEP è condizionata da quanto è disponibile per la loro copertura.**

I punti 1 e 2 della lettera b) del comma 2 hanno natura evidentemente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Nelle more della definizione dei LEP, ci si avvarrà dei costi standard definiti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita presso il MEF. Per l'anno 2025 e per la componente relativa al trasporto nella scuola secondaria di secondo grado, ci si baserà sul costo standard per



la scuola secondaria di primo grado, nelle more dell'acquisizione dei dati occorrenti a definirlo anche per il secondo grado (che in quell'anno verrà cofinanziato dallo Stato per la prima volta). Il comma 3, reca la copertura della disposizione (milioni di euro):

art., co.		2024	2025	2026	2027 e ss.
co. 1 oneri	> s.c.	14,46	213,46	158,43	108,43
co. 3, a) copertura	< s.c.	14,46			
co. 3, b) copertura	< s.c.		213,46	158,43	108,43

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14.460.000 euro per l'anno 2024, 213.462.224 euro per l'anno 2025, 158.427.884 euro per l'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **Capo III** ha ad oggetto disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

L'articolo 10 (**Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026**) reca disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, per le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado.

La platea complessiva dei beneficiari delle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** è pari a n. 412 soggetti. Dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali sono 1.310.

Di tali 1.310 soggetti:

- n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della proposta normativa in oggetto;
- n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli;
- n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell'ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso;
- n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso;
- n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti.

Più in dettaglio:

- i soggetti destinatari del **comma 2** del presente intervento normativo sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti di cui al punto 2, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta "a sistema"/"piattaforma" la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale "CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (CONCORSO 2016)");
- per calcolo residuale la platea del **comma 1** è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.



Il comma 1 fa riferimento a soggetti attualmente in servizio (docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare) che vengono confermati in ruolo) e pertanto tale previsione normativa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate e non comporta oneri aggiuntivi.

In proposito, si evidenzia che il comma in esame regola la posizione dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio, disponendo che gli stessi siano confermati in ruolo con scioglimento positivo della riserva e conservando l'anzianità giuridica ed economica come da relativi decreti di nomina, dietro conseguimento dei 30 CFU o CFA. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Invece, la platea dei destinatari del comma 2 è predeterminata dal provvedimento giudiziale di ammissione con riserva alla procedura concorsuale e dai successivi atti di esecuzione delle sentenze che sono intervenute sul rapporto di lavoro. Il comma 2 prevede la immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° settembre 2025 dei n. 125 docenti destinatari di provvedimenti di licenziamento a condizione che gli stessi conseguano entro il 30 giugno 2025 i 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro tale data determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

La previsione normativa, inoltre, prevede espressamente al secondo periodo che il lasso temporale intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e il 1° settembre 2024, o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. Ciò allo specifico fine di garantire l'invarianza finanziaria della norma in esame ed evitare l'insorgenza di possibili contenziosi. Rispetto alla riattivazione delle relative partite di spesa fissa, derivanti dalla immissione in ruolo dei destinatari della norma che conseguiranno l'abilitazione, si rappresenta che, comunque, in caso di mancata copertura dei posti mediante immissione in ruolo dei docenti precedentemente licenziati, tali posti vacanti e disponibili risulterebbero oggetto di conferimento, prioritariamente, di incarichi a tempo indeterminato attraverso diversa procedura, ovvero, di incarichi a tempo determinato. Il comma 2 interviene sulle facoltà assunzionali già autorizzate e, in ogni caso, il personale beneficiario è immesso in ruolo con la classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8. Pertanto, il citato comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non reca oneri aggiuntivi nemmeno in relazione alla prescrizione della necessaria acquisizione da parte dei destinatari dei 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in quanto tale acquisizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 avviene con oneri a carico dei partecipanti.

Il comma 2 precisa altresì che i soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 10, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025. In tal modo si garantisce che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti licenziati e interessati dalla disposizione, dalla quale deriva una indubbia posizione di diritto soggettivo, nell'anno scolastico 2024/2025.



In proposito, si evidenzia che i soggetti cui è riferibile la supplenza annuale, di cui al comma 2, dell'articolo 10 sono solo 125 a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'a.s. 2024/2025 a più di 45mila posti.

I posti lasciati liberi per effetto dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali nei confronti dei soggetti vincitori del concorso, sono rientrati a tutti gli effetti nel novero dei posti vacanti e, pertanto, sono divenuti disponibili per la mobilità del personale a tempo indeterminato e per le immissioni in ruolo.

Il limite quantitativo invalicabile dei posti utilizzabili ai fini di cui al comma 2 è, comunque, rappresentato dal numero dei posti vacanti dopo la mobilità per l'a.s. 2024/2025, che dovranno essere utilizzati anche per le immissioni in ruolo degli aspiranti utilmente inseriti nelle relative procedure di reclutamento.

Pertanto, qualora nella singola classe di concorso e nella singola regione non sussistano sufficienti disponibilità per assegnare a tutti gli aspiranti la supplenza annuale, stante il numero non incrementabile dei posti vacanti, non sarà possibile soddisfare l'intera platea dei destinatari del provvedimento nell'ambito del solo anno scolastico 2024/2025.

Il **comma 3** fa riferimento a soggetti attualmente in servizio per aver superato le prove concorsuali, confermandoli in ruolo, e pertanto la stessa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate.

Anche in merito alla disposizione che conferma la posizione dei soggetti in graduatoria la stessa ha natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta che dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito presso la propria piattaforma risulta che i destinatari della norma sono:

- docenti di cui al D.D. n. 498/20: concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria;
- D.D. n. 510/20: concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.

Il comma 3-bis consente al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, attraverso l'istituto del comando, di poter procedere all'utilizzo di un contingente pari a 242 unità di collaboratori scolastici e a 721 unità di assistenti amministrativi e tecnici di ruolo, da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'assolvimento degli adempimenti amministrativi ed organizzativi idonei ad assicurare il regolare funzionamento delle scuole (formazione degli organici, nomine dei docenti, reclutamento, etc.). Viene, altresì, previsto che le assegnazioni sono effettuate a partire dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Tale previsione è volta ad assicurare che non si verifichino gravi disfunzioni (o interruzioni) del servizio pubblico erogato dagli uffici ministeriali nella delicata fase di avvio del nuovo anno scolastico potendo continuare ad avvalersi di personale della scuola nelle more del completamento del piano di assunzioni programmato. Il contingente sarà ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Gli Uffici Scolastici Regionali procederanno all'individuazione delle unità di personale da assegnare in comando.

Le assegnazioni di tale personale sono effettuate per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento, in posizione di comando, del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le Istituzioni scolastiche.



In proposito, si rappresenta che l'istituto proposto riprende in modo pressoché identico la fattispecie dei comandi del personale docente e dei Dirigenti scolastici, ai sensi della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Rispetto all'acquisizione del consenso da parte del personale interessato al comando, si evidenzia che per l'individuazione di tali figure si procederà, come avviene per i comandi di cui alla citata legge n. 448/1998, ad una procedura selettiva alla quale gli interessati parteciperanno volontariamente, esprimendo quindi il consenso nel pieno rispetto della normativa vigente che non è stata, sul punto, in alcun modo derogata o modificata con il presente intervento normativo.

Inoltre, si rappresenta che se è vero che si tratta di personale che, sotto diversi aspetti, fa riferimento allo stesso Ministero, tuttavia, il personale scolastico fa parte di un comparto contrattuale diverso e ben distinto rispetto a quello delle funzioni centrali. Del resto, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, si configurano come Pubbliche Amministrazioni, dotate peraltro di personalità giuridica e di specifica autonomia ai sensi della L. n. 59/1997, in alcun modo sovrapponibili con il Ministero dell'istruzione e del merito che costituisce una Pubblica Amministrazione distinta dalle istituzioni scolastiche.

Con riferimento ai profili finanziari connessi alla disposizione, si precisa che il trattamento accessorio da corrispondere al personale della scuola in comando presso uffici dell'Amministrazione ricade nella disciplina già prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di settore, con particolare riferimento all'art. 86 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Tenuto conto della eccezionalità di questo utilizzo di un contingente del personale ATA presso gli uffici territoriali del MIM, del divieto normativo di sostituzione del personale medesimo e del fatto che l'onere stipendiale grava sul medesimo stato di previsione della spesa (Tabella 7 del MIM), si precisa che non occorre procedere al rimborso delle spese di personale da parte del MIM.

Il comma 3-ter – a carattere ordinamentale – stabilisce che il contingente di cui al comma 3-bis sarà ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Gli Uffici Scolastici Regionali procederanno all'individuazione delle unità di personale da assegnare in comando nei limiti del contingente stabilito nel medesimo decreto; in proposito, si precisa che detto decreto attuativo conterrà pure disposizioni per l'accantonamento provvisorio dei posti nell'organico del personale ATA delle singole istituzioni scolastiche in relazione al personale ATA in posizione di comando.

Il comma 3-quater detta disposizioni volte a stabilire che le assegnazioni del personale di cui al comma 3-bis sono effettuate per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento, in posizione di comando, del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le Istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Dall'attuazione della presente misura non derivano oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, come precisato in norma, i posti del personale ATA in comando presso gli uffici scolastici regionali sono accantonati e sui medesimi non possono essere conferite né supplenze annuali, né supplenze fino al termine delle attività didattiche, né supplenze brevi e saltuarie.

Il comma 3-quinquies demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.



In proposito, si evidenzia che il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale ATA articolato in 4 aree: Area dei collaboratori; Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (EQ) (art. 50). Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso (Allegato A del CCNL). Le menzionate aree sostituiscono le previgenti aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo Contratto Collettivo Nazionale.

A fronte dell'introduzione delle nuove aree e di nuove figure professionali occorre, quindi, procedere ad una revisione delle dotazioni organiche del personale medesimo al fine di dare attuazione alle nuove previsioni contrattuali definendo, in particolare, le nuove piante organiche degli operatori e dei funzionari. Al fine di garantire la piena applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2019-2021, è necessario procedere con la modifica dei parametri di distribuzione dell'organico del personale ATA di cui al DI 3 agosto 2016, n. 181, "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016", tenuto conto che la gestione della procedura contempla diversi passaggi da parte degli uffici dell'amministrazione che devono concludersi entro il mese di dicembre per consentire l'allocazione del personale ATA presso le istituzioni scolastiche. Tali parametri, infatti, debbono essere ridefiniti tenendo conto dei nuovi profili professionali introdotti dal CCNL del 2024. La predisposizione degli atti necessari alla determinazione delle nuove piante organiche potrà consentire l'attuazione dei nuovi istituti contrattuali a decorrere dall'a.s. 2025/2026. Per l'a.s. 2024/2025, infatti, le dotazioni organiche del personale ATA sono già state definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 107 del 31 maggio 2024. In mancanza di una modifica al DI n. 181 del 2016, il suddetto decreto non ha potuto disciplinare l'organico dei nuovi profili professionali.

Tale revisione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la revisione dei predetti criteri e parametri dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria nei limiti quindi delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

Il **comma 1** prevede a decorrere dall'a.s. 2025/2026 che nelle classi con un numero di alunni stranieri che si iscrivono, per la prima volta, nel sistema nazionale di istruzione **ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, pari o superiore al 20% degli studenti della classe, possa essere disposta l'assegnazione di un docente per l'insegnamento dell'italiano per stranieri (**classe di concorso A23**).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'assegnazione del docente "dedicato" della classe di concorso A23 avviene sempre nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli accordi tra le istituzioni scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) possono essere realizzati avvalendosi delle risorse del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare ivi previste sono realizzate con le risorse già



stanziare nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", nell'ambito della Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ESO4.6, che costituisce comunque limite di spesa.

Il **comma 4** prevede che il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335 della Legge n. 234/2021 definisca anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base **nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente dedicati all'insegnamento della lingua italiana. Il numero di posti dei docenti impiegati nell'insegnamento della lingua italiana è da intendersi quale quota massima dell'organico del personale docente da assegnare alle predette classi, individuata nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del citato comma 335. Il numero complessivo di posti che verrà determinato dal decreto previsto dall'articolo 1, comma 335, della Legge n. 234/2021 rappresenterà il numero massimo di posti attivabili per ciascuna delle modalità di utilizzo definite dal comma 335, lettere b), b-bis) e b-ter), la cui distribuzione sarà definita nell'ambito delle competenze del Ministero dell'istruzione e del merito. Pertanto, all'attuazione della norma si provvederà in considerazione dei futuri decrementi della popolazione scolastica per effetto della denatalità e dei conseguenti spazi di flessibilità che si determineranno ad invarianza di organico, tenuto conto delle cessazioni del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12 (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)** riscrive l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Il **comma 1** rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché ulteriori ipotesi indicate al comma 2. Ai sensi del secondo periodo, nel caso in cui le procedure del suddetto concorso non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto già previsto, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo.

Al riguardo si riporta nella tabella il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando):

SEDE	N. POSTI
Abruzzo	12
Calabria	11
Campania	34
Emilia-Romagna	28
Friuli-Venezia Giulia	11
Lazio	50
Liguria	6
Lombardia	156
Marche	14
Piemonte	65
Puglia	32
Sardegna	11
Sicilia	26
Toscana	54



Umbria	5
Veneto	72
TOTALE	587

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 della disposizione in oggetto, sino al 50% del contingente regionale del concorso 2023 sarà disponibile per la mobilità nelle regioni in cui il concorso ordinario si concluderà in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici neo-nominati entro il 1° settembre 2024. Pertanto, il numero massimo di posti dei contingenti regionali del concorso ordinario che mediante tale meccanismo di recupero potranno essere nell'anno 2024/2025 prestati alla mobilità ammontano al 50% di ciascun contingente regionale evidenziato in tabella per un totale massimo circa di n. 293 posti, nell'ipotesi in cui nessuna delle regioni dovesse completare in tempo utile il concorso. Tali posti verranno recuperati a valere sui posti del contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità degli anni scolastici successivi. Ed infatti, la norma prevede che i posti aggiuntivi che si sono resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario ddg 2788/2023 è garantita anche dall'art. 13 (Graduatorie di merito), comma 3, del Regolamento DM n. 194 del 13/10/2022, il quale dispone: *“3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrano nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.”*

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento, per il 2025/2026 il fabbisogno dei Dirigenti scolastici stimato è di n. 1073 posti.

La norma introdotta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dall'attuazione della stessa non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Inoltre, la norma ha carattere procedimentale, limitandosi a prevedere che, per tale procedura di mobilità straordinaria, non sia necessario l'assenso dell'ufficio scolastico regionale interessato.

Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della norma si rappresenta, altresì, quanto segue.

Le immissioni in ruolo sono disposte nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui posti annualmente disponibili ai fini, appunto assunzionali. Pertanto, non è possibile che negli anni scolastici successivi al 2024/2025 i vincitori del concorso siano immessi in ruolo sui posti nella Regione ancora coperti da soggetti precedentemente assegnati ai medesimi posti regionali per effetto della mobilità interregionale. Ciò in ragione dell'obbligo di rispettare le consistenze organiche dei dirigenti scolastici definite su base triennale con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è già definita dal DM n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR M4 C1 - Riforma 1.3 e registrato alla Corte dei Conti nr. 2196 il 02-08-2023.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 non derivano quindi situazioni di esubero. Conseguentemente, è assicurata la neutralità finanziaria della disposizione.

Si evidenzia, altresì, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti.



Ed infatti, come sopra evidenziato, il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando) è pari a 587 posizioni.

Da quanto sopra emerge la sostenibilità del meccanismo previsto dalla norma in oggetto.

Si osserva, altresì, che il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” all’articolo 13 dichiara il diritto all’assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi al triennio di vigenza della graduatoria, ma non impegna in alcun modo l’amministrazione ad assumere entro un termine temporale stabilito a monte. Tale disposizione trova fondamento nel principio di ordine generale stabilito a livello di norma primaria dall’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 59/2017 per cui *“Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.”*

Pertanto, non potrebbe essere validamente reclamato dai candidati che risulteranno vincitori del concorso ordinario alcun diritto all’assunzione in un determinato anno e su un determinato posto. Come chiarito in precedenza, infatti, le assunzioni sono disposte previa autorizzazione del MEF che il Ministero precedente chiede annualmente rispetto al numero dei posti effettivamente disponibili.

A tutto quanto sopra, si aggiunga la considerazione per cui presupposto per l’operatività della clausola prevista dal secondo e terzo periodo della norma è proprio la non conclusione del concorso in una data utile per l’immissione in ruolo dei vincitori nell’a.s. 2024/2025 e pertanto che al momento delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2024/2025 non vi sia una graduatoria di merito idonea a costituire alcun diritto all’assunzione sui posti inseriti in mobilità.

Il **comma 2** prevede, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (art. 5, co. 11-undecies, del decreto-legge n. 198/2022). La norma stabilisce che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all’immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi siano posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l’assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell’articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, in relazione al concorso indetto con DDG n. 1259/2017).

La norma introdotta ha carattere ordinamentale in quanto si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto. Dall’attuazione della disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste.

Il comma 1-bis dispone che, esclusivamente per l’a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici contenuta nell’articolo 19-quater del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), come sostituito dal comma 1 dell’articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso 2023 per dirigenti scolastici non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del medesimo articolo 5 (il riferimento è dunque alla graduatoria del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con



D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017), in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo 5.

Il comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agisce nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate per l'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie cui fa riferimento la medesima norma. Si evidenzia che le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici (DS) sono disposte almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con DDG n. 2788/2023 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 fino al suo esaurimento.

In particolare, si prevede di assegnare ai vincitori della procedura di reclutamento riservata il 100 per cento dei posti vacanti e disponibili esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 nelle regioni dove non si concludano in tempo utile per le immissioni dell'anno scolastico 2024/2025 le procedure del concorso ordinario di cui al DDG n. 2788/2023. Ciò in considerazione del fatto che solo la procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 si concluderà in tempo utile per disporre le immissioni in ruolo dei neo-dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025. Si prevede, altresì, il reintegro dei posti del contingente del concorso ordinario, a tal fine utilizzati, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuarsi attingendo dalla graduatoria del concorso riservato.

Con specifico riferimento alla graduatoria del concorso riservato DS 2017, si evidenzia che la stessa è esaurita e, pertanto, la procedura riservata prevista dal citato comma 1-bis non confligge con nessuna delle posizioni giuridiche soggettive rivestite dai soggetti inseriti in graduatoria che sono stati, peraltro, già stati assunti in servizio. Conseguentemente, la norma non genera problemi di contenzioso.

La citata procedura riservata, invero, è stata posta in essere dal legislatore proprio a fini deflattivi del contenzioso e cioè allo scopo di far decadere i ricorsi giurisdizionali attivati per quel concorso (circa 2500) in quanto il bene della vita oggetto dei ricorsi giurisdizionali è stato pienamente soddisfatto.

Si riportano di seguito ulteriori elementi che confermano la sostenibilità del meccanismo legislativo previsto dalla norma.

La norma intende rispondere alle numerose vacanze di posti che inevitabilmente si creeranno principalmente nelle Regioni del Nord per effetto del meccanismo sulla mobilità straordinaria dei DS introdotto all'articolo 12 del presente decreto-legge. Infatti, statisticamente, i flussi della mobilità del personale della scuola è perlopiù orientato dalle regioni del Nord a quelle del Centro-Sud. Di conseguenza, i posti vacanti e disponibili per l'assunzione di neo-dirigenti per l'anno scolastico 2024-2025 rimarrebbero vacanti e, quindi, da destinarsi a reggenze e cioè a dirigenti scolastici già titolari presso altre istituzioni scolastiche.

Sul punto si precisa, infatti, che il d.l. n. 198/2022, quando ha previsto la procedura di reclutamento riservata ai candidati del concorso DS bandito con DDG n. 1259/2017 e aventi ricorsi pendenti avverso gli esiti concorsuali, al comma 11-septies ha previsto, in particolare, che: «I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento.».

Occorre evidenziare che, allo stato attuale, è in fase conclusiva – utile per disporre le immissioni in ruolo dei neo-dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 – solo la procedura di reclutamento riservata disciplinata con il DM n. 107/2023. Per quanto riguarda, invece, la procedura di reclutamento ordinaria, è stata svolta solo la sessione ordinaria della prova preselettiva, di cui a



fine luglio 2024 è prevista la sessione suppletiva destinata alle candidate in stato di gravidanza o allattamento ai sensi dell'art. 7, comma 7 del DPR n. 487/1994. Per disporre della graduatoria di merito del concorso ordinario, pertanto, occorrerà attendere l'a.s. 2025/2026.

Si chiarisce, infine, che il diritto all'immissione in ruolo dei soggetti che completano il corso intensivo di formazione e sostengono la prova finale della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023 ottenendo, così, l'inserimento in coda alla graduatoria del concorso 2017 – che, come detto, è ormai esaurita – discende proprio dall'art. 5, comma 11-septies del d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

La norma è finalizzata ad evitare il ricorso alle reggenze sul 60% delle sedi scolastiche che risulterebbero prive di dirigenti scolastici titolari per l'a.s. 2024/2025. A tal fine si prevede un duplice meccanismo: da un lato si procede con la copertura di tutti i posti vacanti da assegnare ai vincitori del concorso riservato e, dall'altro, si stabilisce il reintegro dei posti del contingente - o in altre parole la restituzione del corrispondente numero di posti – in occasione delle immissioni in ruolo dei neo DS nei successivi anni scolastici, quando si potrà attingere da entrambe le graduatorie concorsuali, ordinaria e riservata.

Con tale previsione il diritto all'assunzione dei candidati della procedura ordinaria di reclutamento è salvaguardato e, pertanto, non si prevedono contenziosi al riguardo.

L'articolo 13 (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici) apporta modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di consentire una valutazione ancor più trasparente delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in tal modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I risultati di cui devono rispondere i dirigenti scolastici sono valutati tenuto conto, oltre che della specificità delle funzioni, anche degli strumenti e dei dati già a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tali misure si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale, limitandosi ad intervenire esclusivamente sulle fasi del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici.

Si precisa, altresì, che con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le modifiche proposte attengono unicamente al processo di valutazione dei dirigenti scolastici.

Articolo 14 (Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

Comma 01. La disposizione, sostituendo il comma 4 dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 64/2017, aumenta da 6 a 9 anni il periodo di validità delle graduatorie per l'invio all'estero del personale della scuola. Tali graduatorie sono formate a seguito di selezione riservata al personale della scuola in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni dopo il periodo di prova (articolo 19 del decreto legislativo n. 64/2017) e come tale, quindi, non finalizzata ad assunzioni, ma solo alla selezione di personale già assunto ai fini della destinazione all'estero. La disposizione ha carattere procedurale, in quanto non modifica né i presupposti sostanziali né le procedure per la formazione di tali graduatorie né incrementa i contingenti di personale della scuola da destinare all'estero o varia la sedi di destinazione.



La minore frequenza delle procedure di formazione delle graduatorie può, in astratto, comportare risparmi a titolo di minori spese di funzionamento in relazione alla minore frequenza delle procedure conseguenti ai bandi di selezione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 64/2017. Si tratta, tuttavia, di economie di spesa marginali e del tutto eventuali, che, qualora dovessero prodursi, potranno essere quantificate solo a consuntivo, in quanto dipendenti da fattori non determinabili a priori e in gran parte dipendenti dai comportamenti individuali dei candidati che si presentano alle procedure di selezione.

Viene, altresì, specificato che il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 4 permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66 della L. n. 107/2015. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64/2017, introdotto dal **comma 1**, consente al personale docente che non ha svolto più di cinque anni scolastici di servizio all'estero nell'arco della pregressa vita lavorativa di optare, in luogo della possibilità di svolgere un secondo sessennio di servizio all'estero, per lo svolgimento di un unico novennio di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 21 del suddetto decreto legislativo, il novennio dovrà essere in linea di principio svolto nella medesima sede di servizio. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64/2017, ugualmente introdotto dal comma 1, prevede inoltre che, se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.*

L'effetto della disposizione è quello di allungare la durata media di servizio all'estero del personale della scuola. All'atto di ciascun trasferimento verso l'estero o dall'estero, al personale della scuola sono dovuti i benefici previsti dagli articoli 175, 176, 190 e 199 del DPR n. 18/1967, ai quali fa rinvio l'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo n. 64/2017. La minore frequenza dei trasferimenti dovuta all'allungamento della durata media del servizio all'estero comporterà potenziali risparmi, in quanto i benefici sopra elencati saranno erogati con minore frequenza. Poiché tuttavia l'allungamento della durata del servizio all'estero rispetto al sessennio attualmente previsto dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti ai quali è garantito un diritto di opzione, gli eventuali risparmi potranno essere computati solamente a consuntivo.

La norma non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art.14-bis (Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato), contiene varie misure attinenti al settore dell'istruzione.

*In particolare, i **commi 1 e 2** hanno natura procedimentale in quanto agiscono sulle modalità di espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in ogni caso, comportano dei risparmi di spesa e in termini di oneri amministrativi in quanto funzionali a ridurre il numero di candidati ammessi alle prove orali.*

*Il **comma 3** ha natura meramente procedurale e, comunque, interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Infatti, la norma è volta a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione consente l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2024/2025, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2024 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2024. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i posti da assegnare ai vincitori dei concorsi PNRR, nel periodo compreso tra l'inizio delle lezioni e la data di assunzione in ruolo, si prevede che essi saranno temporaneamente ricoperti mediante il ricorso*



a contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto. La stipula dei predetti contratti da parte delle istituzioni scolastiche non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alla copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie già autorizzate per l'assunzione dei docenti, a decorrere dal 1° settembre 2024. Tali contratti a tempo determinato, attesa la natura eccezionale della previsione legata alla necessità di completare, entro il 31 dicembre, l'iter procedurale volto alla immissione in ruolo dei docenti secondo quanto previsto dall'obiettivo del PNRR, saranno retribuiti attraverso il canale del cedolino unico. Atteso che i tempi di conclusione delle procedure concorsuali potranno essere diversi tra le Regioni, per tali contratti a tempo determinato viene prevista dalla norma una condizione risolutiva espressa al momento dell'assunzione in servizio dei docenti a seguito delle procedure assunzionali e, comunque, si prevede che gli stessi non potranno avere una durata eccedente la data del 31 dicembre 2024.

Il comma 4 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a stabilire che i commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le immissioni in ruolo sui posti comuni. Le predette disposizioni riguardano lo svolgimento della procedura della c. d. "call veloce", ossia una misura che ha consentito ai soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente o educativo e che, per mancanza di posti vacanti e disponibili nel territorio di pertinenza della graduatoria, non può ottenere l'immissione in ruolo, di presentare istanza al fine di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie e, in particolare, per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. Si precisa, infine che, la disposizione fa salva la procedura della "call veloce", limitatamente per i posti di sostegno: si prevede espressamente, infatti, che, a partire dall'a. s. 2024/2025, le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno, mentre si fa salva la procedura della "call veloce", limitatamente per i posti di sostegno, prevista dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Il comma 4, infatti, prevede con incipit l'inciso "Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59". Il citato comma 12 dispone che "Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159". A sua volta, il citato comma 5 prevede che: "In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento". Per effetto del richiamato "combinato disposto" del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 la procedura della call-veloce continua ad applicarsi alle immissioni in ruolo sul sostegno limitatamente al periodo previsto da tali disposizioni (i.e. sino al 31 dicembre 2025).



Il comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere anche all'anno 2024 l'interpretazione autentica contenuta nella norma di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che consente di avvalersi di modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, nonché perito industriale e perito industriale laureato, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 6 prevede l'incremento, per l'anno 2024, della dotazione finanziaria ordinaria assegnata al Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate dal personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. L'incremento si attesta su una misura pari a circa il 40% per sostenere l'attività straordinaria, svolta dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre, durante il quale il personale amministrativo è sottoposto a ritmi di lavoro gravosi, al fine di garantire nei tempi previsti dalla normativa vigente il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico. In particolare, all'ordinaria attività degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, connesse all'avvio dell'anno scolastico, quest'anno a seguito dell'applicazione di misure del PNRR e di gestione di importanti procedure amministrative, il carico di lavoro che grava sugli Uffici sarà decisamente maggiore. Si richiamano le principali attività "straordinarie" che graveranno sul personale degli Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito nei mesi compresi tra giugno e settembre in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico:

- gestione dei concorsi ordinari (completamento fase orale per circa 30.000 candidati ammessi e approvazione delle relative graduatorie);
- aggiornamento e approvazione delle graduatorie GPS (al momento ci sono già 300.000 domande ma si prevedono circa 800.000 domande complessive);
- aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA (minimo 2 milioni di unità);
- espletamento della procedura per titoli per progressioni di area dei facenti funzioni dei DSGA (per circa 1700 aspiranti) da immettere in ruolo in data 1° settembre 2024;
- procedura straordinaria di immissioni in ruolo su posti di docente di sostegno per scorrimento GPS di prima fascia (circa 13.000 immissioni);
- espletamento concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici (2000 ammessi alla prova scritta che si svolgerà tra la seconda metà di luglio e la prima di settembre);
- concorsi per l'insegnamento della religione cattolica (il concorso riservato si svolgerà a settembre).

A tal fine, viene previsto uno stanziamento incrementale, per l'anno 2024, pari ad euro 279.000 lordo Stato, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'integrazione finanziaria del budget a disposizione per remunerare le ore di straordinario del personale in servizio presso gli uffici del Ministero riveste il carattere di straordinarietà e di eccezionalità collegato all'aggravamento dei carichi di lavoro che si viene a determinare nei mesi compresi tra luglio e novembre 2024.

Le risorse finanziarie in quota ordinaria disponibili per il pagamento del lavoro straordinario del personale delle aree dei Ministeri e, pertanto, anche del Ministero dell'istruzione e del merito, sono definite con apposito DPCM.

Per l'anno 2023, tali risorse sono state definite con DPCM n. 28771 del 23 ottobre 2023 e, per il Ministero dell'istruzione e del merito, ammontano a euro 362.609 per il personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali e a euro 162.618 per il personale in servizio presso l'amministrazione centrale.

Tali cifre saranno identiche anche nell'emanando DPCM per l'anno 2024.



La tabella di seguito riportata espone le risorse stanziare in via ordinaria secondo i parametri definiti dal citato DPCM, ripartite tra ciascun Ufficio scolastico regionale e l'Amministrazione centrale.

Viene, altresì, riportata la quota incrementale che si intende richiedere con apposito intervento normativo, ipotizzando un incremento del 40%.

Tale aumento comporta un incremento complessivo pari a euro 279.000 lordo Stato, arrotondato per eccesso.

Si evidenzia, infine, che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 28 dicembre 2006 n. 296 ha una consistenza, al netto della variazione in diminuzione pari a 32 milioni di euro intervenuta per il pagamento delle supplenze brevi, pari a 105.029.863,73 euro. Pertanto, la copertura finanziaria della disposizione del comma 6 pari a 279.000 euro è pienamente sostenibile e non mette in discussione il funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche.

amm.ne periferica	lordo dip.		lordo dip.		lordo Stato		lordo dip.	
	riparto ordinario straordinario	peso	riparto incremento	riparto incremento	peso incremento	totale ordinario + incremento		
U.S.R. LOMBARDIA	€ 40.790,00	11,25%	16.312,50			57.102,50 €		
U.S.R. PIEMONTE	€ 25.672,00	7,08%	10.266,00			35.938,00 €		
U.S.R. LIGURIA	€ 8.775,00	2,42%	3.509,00			12.284,00 €		
U.S.R. VENETO	€ 29.807,00	8,22%	11.919,00			41.726,00 €		
U.S.R. EMILIA R.	€ 19.292,00	5,32%	7.714,00			27.006,00 €		
U.S.R. FRIULI V.G.	€ 11.241,00	3,10%	4.495,00			15.736,00 €		
U.S.R. TOSCANA	€ 20.850,00	5,75%	8.337,50			29.187,50 €		
U.S.R. UMBRIA	€ 6.998,00	1,93%	2.798,50			9.796,50 €		
U.S.R. LAZIO	€ 28.790,00	7,94%	11.513,00			40.303,00 €		
U.S.R. MARCHE	€ 8.051,00	2,22%	3.219,00			11.270,00 €		
U.S.R. MOLISE	€ 5.041,00	1,39%	2.015,50			7.056,50 €		
U.S.R. ABRUZZO	€ 12.691,00	3,50%	5.075,00			17.766,00 €		
U.S.R. PUGLIA	€ 25.999,00	7,17%	10.396,50			36.395,50 €		
U.S.R. CAMPANIA	€ 36.406,00	10,04%	14.558,00			50.964,00 €		
U.S.R. BASILICATA	€ 6.818,00	1,88%	2.726,00			9.544,00 €		
U.S.R. CALABRIA	€ 24.547,00	6,77%	9.816,50			34.363,50 €		
U.S.R. SARDEGNA	€ 12.474,00	3,44%	4.988,00			17.462,00 €		
U.S.R. SICILIA	€ 38.367,00	10,58%	15.341,00			53.708,00 €		
TOTALE	€ 362.609,00	100,00%	145.000,00	192.415,00	39,99%	507.609,00 €		
Amministrazione centrale	lordo dip.		lordo dip.	lordo Stato		lordo dip.		
assegnazione storica	riparto ordinario straordinario	peso incremento	incremento	lordo Stato		totale ordinario + incremento		
amm.ne centrale	€ 162.618,00	39,99%	65.027,65	86.291,69		227.645,65 €		

Di seguito si fornisce altresì la stima dell'impatto sulla richiesta di aumento del 40%, dello stanziamento per le prestazioni di lavoro straordinario già consolidato:

Gli importi sono al netto degli oneri a carico dello Stato

Stanziamento consolidato, anno 2024:	€ 525.227
Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo:	€ 18
Stima monte ore annuo	29.180
Stima ore annue pro-capite	41
Stima annua unità destinatarie	710

1) Stima effetti incremento considerando la medesima media ore annua pro-capite, quindi stimando l'aumento delle unità destinatarie

Incremento stanziamento del 40%	€ 735.317
Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo:	€ 18
Stima monte ore annuo	40.850
Stima ore annue pro-capite	41
Stima annua unità destinatarie	1.000



2) *Stima effetti incremento considerando una maggiore media annua pro-capite, quindi stimando il medesimo numero annuo di destinatari*

<i>Incremento stanziamento del 40%</i>	€ 735.317	
<i>Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo:</i>	€ 18	
<i>Stima monte ore annuo</i>		40.850
<i>Stima ore annue pro-capite</i>	57	
<i>Stima annua unità destinatarie</i>		710

Concludendo, l'incremento che si ritiene necessario consentirebbe il verificarsi di due possibilità:

- 1) l'aumento stimato della media della platea dei destinatari (da 710 a 1000), con conferma della stima del numero medio di ore annue pro-capite (41);*
- 2) la monetizzazione di un numero maggiore di ore pro-capite (da 41 a 57), per coloro che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, in particolare per le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e per l'attività connessa alla fatturazione del concorso di idee per la ristrutturazione degli edifici scolastici (PNRR).*

Inoltre, occorre ricordare che lo stanziamento per il lavoro straordinario è estremamente importante per retribuire anche le prestazioni effettuate dal personale destinato al servizio di portierato e guardiania (compreso il lavoro straordinario, festivo, notturno e festivo/notturno), che attualmente è ancor più gravoso a causa dell'esiguo numero di addetti (anche per la quiescenza) assegnati a tale servizio.

Il comma 7, di natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse finalizzate alla valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Articolo 14-ter (Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

Il comma 1, il quale stabilisce che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, i tetti di spesa per l'acquisto di libri scolastici di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 112 del 2008 costituiscono il limite massimo di spesa a carico delle famiglie. Per tale ragione l'incremento del medesimo tetto, ai sensi della disposizione in argomento, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica, limitandosi a determinare un meccanismo automatico di adeguamento rispetto alla inflazione programmata.

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per far fronte alle esigenze degli studenti meno abbienti in ordine all'acquisto delle dotazioni librarie. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 14-quater (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)



Mira a garantire la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, incrementando la dotazione organica del Ministero di tre posizioni dirigenziali di livello generale e prevedendo la necessità di rivedere l'organizzazione dei medesimi uffici oltre che di quelli centrali da cui gli USR dipendono funzionalmente. Nello specifico, la disposizione rafforza le strutture periferiche del Ministero gravate da numerosi oneri amministrativi, necessari alla corretta e puntuale erogazione del servizio scolastico su tutto il territorio nazionale. In particolare, la norma intende risolvere la disparità esistente tra gli Uffici scolastici regionali, vale a dire l'assenza di un dirigente di livello generale per il coordinamento degli Uffici scolastici di Basilicata, Molise e Umbria, come attualmente previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere b), m e s) del d.P.C.M. n. 208 del 2023.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, si riporta di seguito il prospetto di spesa annuo per un dirigente di prima fascia dell'Amministrazione, che tiene conto altresì degli incrementi contrattuali (5,78%)

MIM	Sigebio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	N. unità	ONERE 2024 (mese 2/12)	ONERE a decorrere dal 2025
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	64.028,40	41.934,72	76.630,70	282.499,89	16.328,49	298.828,39	3	149.414,19	896.485,16

Attesa la necessità di provvedere alla modifica del dPCM di organizzazione del Ministero, entro il 31 ottobre 2024 gli oneri sono stati calcolati per i mesi di novembre e dicembre per un ammontare (arrotondato per eccesso) pari a 149.415 euro.

A decorrere dal 2025, gli oneri sono quantificati in 896.486 euro (arrotondati per eccesso).

Relativamente alla copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Capo IV-Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca

Articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo determinato)

Dall'attuazione del **comma 1**, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies recano disposizioni per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Le procedure autorizzate devono riguardare, per almeno il 50 per cento dei posti, chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e per non più del 50 per cento dei posti, chiamate ad esito di procedure selettive ordinarie (ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).



Il comma 1-ter provvede alla copertura degli oneri connessi a quanto disposto dal comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Ad essi si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi:

- *quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*
- *quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- *quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;*
- *quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*
- *quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

Si tratta, in tutti i casi citati, di norme di rifinanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Tale fondo è attualmente appostato al capitolo 1694 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. La ripartizione, tra le università statali, delle risorse stanziato dalle disposizioni in esame, è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 1-quater prevede che le risorse stanziato dalle disposizioni in esame che non vengano utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti (31 dicembre 2025) siano poi attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, al quale è demandata l'individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità di riparto. Al medesimo decreto è attribuito il compito di definire i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

Il comma 1-quinquies consente, altresì l'utilizzo, a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022, e n. 795 del 26 giugno 2023, e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti.

Infine, si dispone che le ulteriori risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziato a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026, siano assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

Articolo 15-bis (Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima). La disposizione istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a contributo delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi.



Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo istituito dal comma 1.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Tale copertura è rinvenuta nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Articolo 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

La norma prevede una rimodulazione del contingente della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Tale previsione è resa necessaria in quanto consente di potersi avvalere di personale altamente competente e specializzato da destinare a tale struttura di supporto al fine di potenziare le attività della stessa e l'esercizio delle funzioni previste e porre in essere le azioni necessarie per il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR concernente la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con le modifiche apportate dalla proposta normativa si determina un'economia di spesa in relazione agli oneri stanziati per il trattamento economico riconosciuto al personale, rispetto alla quantificazione delle risorse finanziarie previste ed assegnate, così come esplicitate all'interno della relazione tecnica redatta in occasione dell'approvazione del decreto-legge c.d. PNRR 4, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, relativa all'istituzione della figura del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sul punto, occorre rappresentare che la quantificazione delle risorse finanziarie è stata effettuata tenendo in considerazione, come parametro di riferimento, il trattamento economico spettante al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'università e della ricerca.

Per completezza del nuovo quadro degli oneri finanziari, si riportano, di seguito, le tabelle comparative, in cui si evidenzia l'impatto positivo in termini di saldo netto da finanziare. L'incremento di due esperti e la corrispondente riduzione di due unità di ruolo comporta invece maggiori oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per la finanza pubblica di circa 42.290 euro. Ai relativi oneri, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Quantificazione oneri		
Articolo 5 decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)



Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (4 funzionari)	35.582,00	29.651,67
Esperti (n.3)	150.000,00	125.000,00
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.4)	188.535,52	157.112,93
Totale	798.415,45	665.346,21

Quantificazione oneri aggiornata alla rimodulazione del personale oggetto della proposta normativa		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)
Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (2 funzionari)	17.791,00	14.825,83
Esperti (n.5)	250.000,00	208.333,33
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.2)	94.267,76	78.556,47
Totale	786.356,69	655.297,24

L'articolo 16-bis (Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali) incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, che siano iscritti alle università statali e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Agli oneri derivanti dal rifinanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 16-ter (Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81) prevede il rilascio della garanzia di ultima istanza dello Stato per gli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono, altresì, previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo, fermo restando il limite del settanta per cento dell'importo finanziato.

Il patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2023 è pari a 13,7 milioni di euro.

Attualmente il Fondo ha un'esposizione di 7,8 milioni di euro, a fronte di finanziamenti erogati con la garanzia del Fondo per 11,1 milioni di euro; l'accantonamento al fondo rischi è pari a 1,7 milioni di euro (15% dei finanziamenti erogati).



Con riferimento ai profili di copertura della garanzia di ultima istanza dello Stato si precisa quanto segue.

Secondo i dati comunicati dal gestore attualmente il Fondo presenta:

- risorse accantonate pari a 1,7 milioni di euro;
- risorse disponibili per il rilascio di nuove garanzie pari a 13,7 milioni di euro.

Le escussioni, dalla creazione del fondo ad oggi sono state n. 46 per circa 300 mila euro.

Tenuto conto delle risorse libere, di quelle accantonate, nonché del numero limitato di escussioni verificatesi fino ad oggi, non occorrono stanziamenti aggiuntivi a copertura degli eventuali oneri per la garanzia di ultima istanza, anche in ragione del fatto che detta garanzia interviene in subordine alle risorse del fondo, ove le stesse non risultassero sufficienti a coprire le escussioni. Agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, si potrà, pertanto, provvedere a valere sulle risorse stanziare annualmente nel bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalle garanzie. Con riferimento alla copertura delle attività di recupero credito da parte del gestore, si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Disciplinare sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e Consap, in data 23.06.2011, tra le attività del gestore già rientra quella relativa al recupero dei crediti insoluti, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo. Con la modifica normativa si prevede la possibilità di provvedere al recupero anche mediante soggetti terzi o gli stessi garantiti, attività che il gestore svolgerà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

